

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Oggetto: Reinserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) della provincia di Napoli, biennio 2020/2022, classe di concorso AS55.

Per il ricorrente:

- TUFANO LUIGI nato a Napoli il 19.12.1972 e residente in Marigliano alla via Porta San Pietro n. 25, C.F.: TFNLGU72T19F839G;

rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Ciro Santonicola, C.F. SNTCRI84L12C129L ed Aldo Esposito, C.F. SPSLDA82M29L845K, unitamente ai quali elettivamente domicilia, presso lo studio legale in Castellammare di Stabia (NA) 80053, alla via Amato n. 7, dichiarando, ex art. 136 CPA, di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 081/19189944, ovvero presso la casella di posta elettronica certificata ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI in persona del Dirigente *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via Armando Diaz, 11;



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

-RESISTENTI-

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Codesti procuratori, preliminarmente, evidenziano come *il ricorrente lamenti un'impropria esclusione dalla prima fascia della graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) della provincia di Napoli classe di concorso AS55. Il petitum del presente giudizio è costituito dal un pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del diritto al essere reinserito nella graduatoria GPS per la classe AS55 in virtù del titolo di accesso in possesso del ricorrente.*

La Corte di Cassazione ha evidenziato che “quando la controversia abbia ad oggetto un atto di gestione delle graduatorie, sussiste la giurisdizione del G.O. (Cass. S.U. n. 21198/2017).

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi*, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”. La circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti” non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, “restano devolute alla giurisdizione del giudice



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *"competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Il docente ha prestato l'ultimo servizio scolastico presso il Liceo Scientifico Statale "Pitagora - B. Croce" di Torre Annunziata (allegato 1)

FATTO E DIRITTO

Il Sig. Tufano Luigi è una docente che ambisce a lavorare nella scuola pubblica mediante chiamata dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

Difatti, il ricorrente, in data 05.08.2020, presenta domanda telematica di inserimento nella prima fascia delle GPS, numero di protocollo m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.2044022.05-08-2020 (allegato 2), trasmettendola all'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, seguendo le indicazioni fornite dalla Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 (allegato 3) che disciplina la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze relative al biennio 2020/2022.

Si indicano di seguito le classi di concorso per le quali l'aspirante supplente chiede l'inserimento nella prima fascia GPS:

- Classe A029, MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (pag. 2 dell'allegato 2);



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

- Classe A030, MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (pag. 3 dell'allegato 2);
- Classe AM56, STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO - VIOLINO (pag. 4 dell'allegato 2);
- Classe AM55, STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – VIOLINO (pag. 5 dell'allegato 2);
- Classe AS55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – VIOLA (pag. 6 dell'allegato 2);

Le GPS costituite secondo l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 per il biennio 2020/2020 sostituiscono le precedenti graduatorie d'istituto istituite secondo il D.M. n. 374/2017 – che ha regolato l'aggiornamento delle graduatorie d'istituto per il triennio 2017/2020.

L' Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, art. 3 comma 6, stabilisce, che la prima fascia delle GPS, relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, è costituita dai soggetti in possesso del titolo di abilitazione.

A tal fine il ricorrente Tufano Luigi, indica, quale titolo di accesso alla prima fascia GPS, il possesso della sentenza n. 4327/2017 del 31/05/2017 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro (allegato n. 4), che accerta la valenza abilitante del titolo AFAM.

Difatti, l'Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli, analizzata la domanda, pubblica, in data 03.09.2020 le graduatorie provinciali per le supplenze della scuola secondaria di primo e secondo grado, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 (allegato 5), inserendo il ricorrente nella prima fascia per le seguenti classi di concorso:

- A030, educazione musicale nella scuola secondaria di primo grado, posizione n. 61 con (vedasi allegato 6 - estratto GPS scuola secondaria primo grado, pag. 92/222);
- AM56, strumento musicale violino nella scuola secondaria di primo grado, posizione n. 2 (vedasi allegato 7 - estratto GPS scuola secondaria primo grado, pag. 220/222);
- A029, educazione musicale nella scuola secondaria di secondo grado, posizione n. 29 (vedasi allegato 8 - estratto GPS scuola secondaria secondo grado, pag. 224/788);
- AM55, strumento musicale violino nella scuola secondaria di secondo grado, posizione n. 2 (vedasi allegato 9 - estratto GPS scuola secondaria secondo grado, pag. 659/788);



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Tuttavia, l'Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli, con decreto prot. n. 23029 del 10.11.2020 (allegato 10), dispone l'esclusione del docente Tufano Luigi dalle GPS di I fascia per la classe di concorso AS55 per mancanza del titolo di accesso, *“visti i provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli successivamente rispetto a quelli indicati ai fini dell'inserimento in graduatoria e vista la nota del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 25412 del 29.11.2019 in virtù del quale il suindicato contrasto di giudicati va risolto dando applicazione al provvedimento successivo, dovendosi riconoscere prevalenza al giudicato intervenuto per ultimo”*.

La menzionata nota del USR Campania prot. n. 25412 del 29.11.2019 (allegato 11) invita i dirigenti scolastici di Napoli e provincia a escludere dalla II fascia delle graduatorie d'istituto (riservata ai docenti abilitati nel triennio 2017-2020 secondo il regime del DM 374/2017) e a inserire in terza fascia il personale docente, già titolare di una pronuncia giudiziaria favorevole, a cui fosse sopravvenuta la sentenza negativa del Consiglio di Stato n. 94 del 4 gennaio 2019 (allegato 12).

L'Amministrazione scolastica resistente ha escluso il ricorrente dalla sola classe di concorso AS55 senza indicare la pronuncia giudiziaria di segno negativo successiva alla sentenza n. 4327/2017 del 31/05/2017 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, indicata come titolo di accesso in graduatoria.

Occorre rilevare come il docente Tufano Luigi non risulta tra i ricorrenti menzionati nella sentenza del Consiglio di Stato n. 94/2019 del 04.01.2019 (allegato 12).

L'istante, titolare della sentenza n. 4327/2017 del 31/05/2017 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, non ha avviato ulteriori azioni giudiziarie dirette a conseguire una pronuncia sull'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione delle supplenze riservate agli abilitati all'insegnamento.

L'eventuale circostanza che può aver indotto in errore l'Amministrazione resistente potrebbe essere rappresentata dal ricorso presentato da un litisconsorte (allegato 13) dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, avente RG 3590/2017, avverso la sentenza n. 4327/2017, contenente una istanza di sospensione degli effetti. Sul punto, occorre rilevare che la Corte di Appello di Napoli, a conclusione della camera di consiglio del 17.01.2018, ha emesso l'ordinanza n. 386/2018 (allegato 14) di inammissibilità della predetta istanza. Pertanto, in attesa della definizione del giudizio di merito dinanzi alla Corte di Appello, la sentenza n. 4327/2017 continua ad esplicare i suoi effetti.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

In conclusione, è interesse del Sig. Tufano Luigi agire in giudizio al fine di richiedere il reinserimento nella prima fascia delle GPS della provincia di Napoli per la classe di concorso AS55, previa eventuale disapplicazione del decreto di depennamento.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il docente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale civile, Sezione Lavoro, affinché, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia:

- disapplicare il decreto prot. 23029 del 10.11.2020 emesso dall' Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli di esclusione del docente Tufano Luigi dalle GPS di I fascia per la classe di concorso AS55;
- accertare e dichiarare che, parte ricorrente, docente Tufano Luigi, vanta il diritto al reinserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Napoli, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, per la classe di concorso AS55;
- conseguentemente, condannare la controparte ministeriale al reinserimento del docente Tufano Luigi nelle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Napoli, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, per la classe di concorso AS55;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Quanto al pagamento del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e che il ricorrente risulta tenuto al versamento.

Salvisiuribus

Si versano in atti i seguenti documenti:



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

1. Contratto presso il Liceo Scientifico Statale “Pitagora - B. Croce” di Torre Annunziata;
2. Domanda telematica di inserimento nella prima fascia delle GPS;
3. Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020;
4. sentenza n. 4327/2017 del 31/05/2017 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro;
5. Graduatorie provinciali per le supplenze della scuola secondaria di primo e secondo grado;
6. Estratto GPS scuola secondaria primo grado, classe A030;
7. Estratto GPS scuola secondaria primo grado, classe AM56;
8. Estratto GPS scuola secondaria secondo grado, classe A029;
9. Estratto GPS scuola secondaria secondo grado, classe AM55;
10. Decreto prot. 23029 del 10.11.2020 esclusione dalle GPS di I fascia per la classe di concorso AS55;
11. Nota del USR Campania prot. n. 25412 del 29.11.2019;
12. Sentenza del Consiglio di Stato n. 94 del 4 gennaio 2019;
13. Ricorso in appello RG 3590/2017;
14. Ordinanza n. 386/2018 della Corte di Appello di Napoli;

Castellammare di Stabia, 10.12.2020

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito

